

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 1950

(29^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

I N D I C E

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944):

PRESIDENTE	Pag. 215, 218
PROLI	216, 218
AZARA, relatore 216, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 229	
SPALLINO	216
ADINOLFI	217
TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	217, 219, 225, 227
TUPINI	218
MAGLIANO	218
DE NICOLA	218, 219, 222, 225, 227, 228, 229
RIZZO Giambattista	218, 223, 225, 226
CIAMPITTI	219
ITALIA	220, 222, 223, 225, 227, 230

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Nicola, Fusco, Gavina, Italia, Magliano, Musolino, Persico,

Proli, Rizzo Giambattista, Schiavone, Spallino, Tupini, Varriale e Zelioli.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Tosato.

SPALLINO, segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Italia: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali ».

Come la Commissione ricorderà, nella seduta precedente fu rinviata la discussione dell'articolo 16 per permettere un esame più approfondito del n. 1 dell'articolo stesso.

Il relatore, d'accordo con il senatore De Nicola e con il senatore Italia, ha ora presentato il seguente nuovo testo del n. 1:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

« 1) tutti i beni dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, soppresso a norma dell'articolo 64, che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali a norma della lettera b) dell'articolo precedente; ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue il numero 2 così formulato:

« 2) un contributo dello Stato; ».

Dal momento che — dopo la risposta del Ministro del tesoro — la Cassa non può più contare sul contributo finanziario dello Stato, il relatore, d'accordo con il senatore Italia, propone la soppressione di questo numero.

Pongo in votazione la proposta del relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguente numero 3 diventa, quindi, numero 2:

« un contributo da pagarsi sia dall'avvocato sia dal procuratore in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile, di cognizione o di esecuzione o procedimento speciale, nonchè per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative speciali, e per ogni procedimento penale; ».

Il relatore propone di sostituire a questa dizione il seguente testo:

« il contributo da pagarsi sia dall'avvocato sia dal procuratore in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile, di cognizione o di esecuzione o procedimento speciale, nonchè per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative tributarie e militari, e per ogni procedimento penale; ».

Il senatore De Nicola, d'accordo col senatore Azara, propone di sostituire, nel testo del relatore, alle parole « da pagarsi » la parola « versato ».

PROLI. Io non comprendo perchè si debbano specificare i vari tipi di giurisdizione.

AZARA, *relatore*. Se adottassimo una formula di questo genere, in via di interpretazione della legge si potrebbe arrivare ad escludere il contributo nel caso di procedimenti davanti a giurisdizioni speciali, perchè per giurisdizione normalmente si intende quella ordinaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo del n. 2 proposto dal relatore, con la modificazione suggerita dal senatore De Nicola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al n. 4, che diventa n. 3:

« un contributo da pagarsi all'atto della registrazione di ogni sentenza, ordinanza o

decreto nei procedimenti e giudizi di cui al precedente numero, nei quali vi sia stata rappresentanza o difesa di procuratore e di avvocato.

« Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è versato all'atto della spedizione della prima copia; ».

Il riferimento al n. 3 va, naturalmente, invece fatto al n. 2.

Il relatore propone questo nuovo testo:

« il contributo versato sia dall'avvocato sia dal procuratore all'atto della registrazione di ogni sentenza, ordinanza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2, svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato.

« Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è versato all'atto della spedizione della prima copia; ».

SPALLINO. In questo numero si parla di registrazione di ordinanze. Ma quali sono le ordinanze che si registrano? Io credo che non ne esistano.

AZARA, *relatore*. Ordinanze da registrarsi sono, per esempio, quelle in materia di giurisdizione volontaria, di cui tanto si discute.

SPALLINO. Io direi semplicemente « all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto », che sono gli unici atti che vanno agli Uffici del registro.

PRESIDENTE. Il senatore Spallino propone di sopprimere dal testo del relatore la parola « ordinanza ». Pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo proposto dal relatore, con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al n. 5, che diventa n. 4: « un'addizionale sulle spese di giustizia nei procedimenti penali; ».

In seguito agli accordi intervenuti col Ministro delle finanze, il relatore, d'accordo con il senatore Italia, propone la soppressione di questo numero.

Pongo in votazione questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

29ª RIUNIONE (7 luglio 1950)

Segue il n. 6, che diventa n. 4:

«una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori qualunque ne siano la natura e l'oggetto».

In analogia con la formulazione adottata precedentemente, il relatore propone che, invece di «una percentuale ecc.» si dica «la percentuale ecc.».

Pongo in votazione il n. 4 con questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue il n. 7, che diventa n. 5:

«un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa».

Anche in questo numero, il relatore propone che, invece di «un contributo ecc.», si dica «il contributo ecc.».

Pongo in votazione il n. 5 con questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue il n. 8, che diventa n. 6:

«le spontanee rinunzie»;

Il relatore propone il seguente testo: «le somme alle quali gli avvocati e i procuratori rinunciano a norma dell'articolo 28».

Avverto che il senatore Gonzales propone di sopprimere l'intero numero.

ADINOLFI. La proposta dell'onorevole Gonzales non è priva di fondamento. Noi sosteniamo l'istituzione di questa Cassa con lo scopo di provvedere alla previdenza per gli avvocati e diciamo che ci deve essere l'obbligatorietà dell'iscrizione. Allora, se vi sono l'obbligo della iscrizione e l'obbligo del pagamento dei contributi, vi deve essere anche l'obbligo di non rinunciare alla pensione. Altrimenti, si verrebbero a creare nei fori situazioni incresciose. Se, infatti, rinunciasse un avvocato che è abiente e che gode di estimazione nei riguardi dei colleghi, altri sarebbero portati a rinunciare. Questo sarebbe sì un vantaggio per la Cassa, ma noi verremmo a creare due categorie tra gli avvocati; quella dei privilegiati, che possono permettersi di rinunciare, e quella di coloro che debbono restare con la mano tesa.

Nella rinuncia vi può, poi, essere anche uno scopo elettoralistico, perchè qualcuno, che ambisca farsi eleggere nel Consiglio dell'ordi-

ne, potrebbe servirsi di questo gesto per accattivarsi le simpatie dei colleghi.

AZARA, *relatore*. Ricordo che ho proposto un nuovo testo così formulato: «le somme alle quali gli avvocati e i procuratori rinunciano a norma dell'articolo 28». Ora, l'articolo 28 dice che «le rinunzie indicate nel n. 8 dell'articolo 16 sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa delle annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto».

Non sono d'accordo col collega Adinolfi che fa, come è nel suo buon carattere, anche in questo caso, questioni di sentimentalismo.

Dico che bisogna decidersi una buona volta. Volete realmente aiutare gli avvocati che si trovano in condizioni di bisogno? Vediamo di incrementare in ogni modo le entrate della Cassa.

L'onorevole Adinolfi sostiene che qualche avvocato rinuncerà per ragioni elettorali. Se anche questo sarà lo scopo della rinuncia, resterà il bene che in tal modo si sarà fatto agli avvocati bisognosi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me sembra che le considerazioni svolte dal senatore Adinolfi non siano fondate. Siamo d'accordo sull'opportunità di evitare qualsiasi norma che possa introdurre una divisione tra gli avvocati, tra quelli che rinunciano e quelli che non rinunciano, cosa che sarebbe anche mortificante, ma io mi domando quali sarebbero le conseguenze dell'accoglimento dell'emendamento soppressivo presentato dal senatore Gonzales.

Le conseguenze sarebbero queste: la rinuncia, non più esplicitamente prevista dall'articolo 16, si avrebbe ugualmente, perchè nessuno di noi pensa certamente di introdurre una norma che vieti questo diritto a rinunciare. Allora a me sembra che la previsione pura e semplice di questa possibilità di rinuncia sia opportuna, perchè, specie nel primo periodo della Cassa, servirà a superare molte difficoltà.

D'altronde, se anche volessimo impedire la possibilità della rinuncia, credo che chi volesse favorire la Cassa, anche allo scopo di cattivarsi la benevolenza dei colleghi avvocati, lo potrebbe sempre fare con lasciti o donazioni.

TUPINI. Io non trovo che, affermando esplicitamente il diritto alla rinuncia, snaturiamo l'indole della Cassa. Se questa ha il compito di aiutare gli avvocati poveri, non c'è ragione che ci preoccupiamo del fatto che quelli che non sono poveri rinunciano ai loro diritti.

Si è detto che si può verificare il caso che qualche avvocato rinunci per ragioni che non sono di generosità. Ma noi non dobbiamo entrare nei motivi interiori, che possono anche essere deteriori perchè sta di fatto che chi rinuncia effettivamente afferma di non aver bisogno; e, poichè la Cassa è fatta per coloro che hanno bisogno, tanto meglio se chi non ha bisogno rinuncia.

PRESIDENTE. L'onorevole Gonzales ha proposto l'emendamento soppressivo perchè sostiene che questa è una Cassa di previdenza, non una Cassa per venire incontro ai bisogni o ai poveri, non una Cassa di soccorso; quindi, se è una Cassa di previdenza, non è possibile — secondo il senatore Gonzales — rinunciare alle sue prestazioni.

PROLI. Aderisco al testo proposto dal relatore.

MAGLIANO. Dichiaro di essere anch'io favorevole al testo Azara.

DE NICOLA. Io credo che la questione sia stata un po' spostata. Una sola questione si sarebbe potuta sollevare: rinunciabilità o non rinunciabilità? Pare che siamo tutti d'accordo, compreso il senatore Adinolfi, nell'ammettere la rinunciabilità.

La questione è, quindi, un'altra: si deve o no includere questo caso nel vari casi dell'articolo 16? Messa su questo terreno la questione, io dico perfettamente l'opposto di quello che dice il senatore Adinolfi e cioè: ammesso che si possa rinunciare, è non solo opportuno, ma necessario includere questo comma nell'articolo 16, perchè non dobbiamo dimenticare la finalità dell'articolo 16, che vuole elencare tutte le entrate. Questa è un'entrata eventuale e, per conseguenza, quando ci occupiamo delle entrate dobbiamo tenerla presente. Se non la prevedessimo, sorgerebbe la questione: è parte del patrimonio o è un'entrata? Il comma serve appunto a stabilire che le somme provenienti dalla rinuncia sono entrate

straordinarie previste dall'articolo 16 e non fanno parte del patrimonio di cui all'articolo 15.

Quindi, concludendo, mi pare che l'amico Gonzales resti solo nel dichiararsi contro la rinunciabilità.

RIZZO GIAMBATTISTA. Anch'io sono dell'opinione del senatore Gonzales.

AZARA, *relatore*. Devo fare una sola precisazione dal punto di vista pratico, perchè per il resto sono perfettamente d'accordo con il senatore De Nicola.

Dal punto di vista pratico, se c'è questa norma, la rinuncia può farsi tranquillamente perchè la legge stabilisce quel che si deve fare, come ha spiegato benissimo l'onorevole De Nicola. Se non c'è questa norma, bisogna fare un atto formale di donazione e molte volte le spese sono superiori al contenuto della donazione stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Gonzales di sopprimere il numero 6 dell'articolo in esame.

RIZZO GIAMBATTISTA. Per dichiarazione di voto. Io non sono favorevole alla rinuncia soprattutto nel modo in cui è prevista nel disegno di legge, perchè sembra che la Cassa faccia assegnamento sulle rinunce degli avvocati, nel qual caso si può causare una gara che può mettere in imbarazzo.

Sono contrario, perchè invece della rinuncia, si può avere l'atto positivo della donazione a favore della Cassa; nè mi preoccupa troppo l'argomento fiscale del senatore Azara, perchè, dato che andiamo a costituire un ente pubblico, potremmo eventualmente inserire qualche disposizione di favore per quel che riguarda i trapassi di proprietà in favore di questo ente pubblico.

DE NICOLA. Quando si parla di rinuncia, non si vuole parlare di rinuncia definitiva ma di rinuncia anno per anno. Questo sarà spiegato meglio nell'articolo 28.

La proposta del senatore Gonzales riguarda la irrinunciabilità delle pensioni. Messa il quesito così, io voterei a favore della proposta Gonzales; ma qui si tratta di rinuncia anno per anno, cioè la rinuncia non pregiudica il diritto di tornare a percepire la pensione nell'anno successivo.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta soppressiva del senatore Gonzales è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del n. 8, che diventa n. 6, proposto dal senatore Azara.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguono i numeri 9, 10 e 11, che diventano 7, 8 e 9:

«7) i versamenti volontari degli iscritti;

«8) i redditi del patrimonio;

«9) ogni altra eventuale entrata».

Li pongo in votazione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

CIAMPITTI. A proposito del n. 2, credo sia bene chiarire se si debba pagare un solo contributo quando nella stessa causa si cumulino in una sola persona le due qualità di avvocato e di procuratore, oppure due contributi come quando vi sono un procuratore ed un avvocato.

AZARA, *relatore*. Il contributo è in rapporto ai compensi che il professionista percepisce. Se prende due compensi, paga due contributi.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 16, che in seguito alle modificazioni introdotte, risulta così formulato:

Art. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori soppresso a norma dell'articolo 64 che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali a norma della lettera b) dell'articolo precedente;

2) il contributo versato sia dall'avvocato sia dal procuratore in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile di cognizione o di esecuzione o procedimento speciale, nonchè per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative tributarie e militari, e per ogni procedimento penale;

3) il contributo versato sia dall'avvocato sia dal procuratore all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2, svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato.

Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è versato all'atto della spedizione della prima copia;

4) la percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori qualunque ne siano la natura e l'oggetto;

5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6) le somme alle quali gli avvocati e i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 28;

7) i versamenti volontari degli iscritti;

8) i redditi del patrimonio;

9) ogni altra eventuale entrata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 17.

I beni, di cui al n. 1 dell'articolo 16, dell'Ente di previdenza degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'articolo 64 delle disposizioni transitorie, sono devoluti di diritto alla Cassa nazionale di previdenza.

Il relatore propone la soppressione di questo articolo, ritenendolo assorbito dall'articolo 15.

DE NICOLA. Non possiamo lasciare senza spiegazione il contributo di cui al numero uno dell'articolo 16, perchè gli articoli successivi danno la spiegazione di tutti gli altri numeri dell'articolo 16.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Propongo che si mantenga l'articolo 17 con la seguente dizione:

Art. 17.

Tutti i beni dell'Ente di previdenza degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'articolo 64 delle disposizioni transitorie, sono devoluti di diritto alla Cassa nazionale di previdenza.

AZARA, *relatore*. Rinuncio alla proposta di soppressione, aderendo alla dizione formulata dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo proposto dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In conseguenza della soppressione del n. 2 del testo originario dell'articolo 16, è soppresso anche l'articolo 18 relativo alla misura del contributo finanziario dello Stato, sul quale la Cassa non può più contare.

Passiamo all'articolo successivo:

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 3 dell'articolo 16 è corrisposto:

A) *Giudizi civili.*

1. Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione	L. 25 —
2. Procedimenti davanti ai Pretori	100 —
3. Procedimenti davanti ai Tribunali	250 —
4. Procedimenti davanti alle Corti di appello	350 —
5. Procedimenti davanti alla Suprema Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al tribunale superiore delle Acque Pubbliche e al Tribunale supremo militare	500 —

B) *Giudizi penali.*

1. Procedimenti davanti ai Pretori	L. 100 —
2. Procedimenti davanti ai Tribunali	200 —
3. Procedimenti davanti alle Corti di appello e Corti di assise	300 —
4. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	400 —

C) *Procedimenti nei quali vi sia costituzione di parte civile.*

1. Davanti ai pretori	L. 150 —
2. Davanti ai Tribunali	300 —
3. Davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise	400 —
4. Davanti alla Corte di cassazione	500 —

D) *Giurisdizioni speciali amministrative e tributarie.*

1. Procedimenti con unico grado di giurisdizione	L. 350 —
2. Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:	
1° grado	250 —
2° grado	350 —
3. Procedimenti davanti alle Commissioni centrali	500 —

Il contributo di cui al presente prospetto è unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate o difese.

Al principio dell'articolo, il richiamo al n. 3 dell'articolo 16 nel testo originario va riferito al n. 2 del testo approvato.

ITALIA. Le recenti discussioni con il Ministro delle finanze hanno reso necessario l'esame delle ultime statistiche giudiziarie.

Da tale esame è risultato che il gettito delle marche è notevolmente inferiore a quello che, secondo l'andamento della litigiosità, avrebbe dovuto conseguirsi.

Complessivamente per le cause civili i contributi versati, in rapporto alla media annuale delle cause trattate, avrebbero dovuto dare il seguente gettito:

Preture	L. 67.544.400	2.746.000
Tribunali	125.242.800	13.372.800
Corti di Appello	688.000	16.352.000
Cassazione	3.662.000	
Totale	L. 229.608.000	

Aggiungendo a tale somma l'importo delle marche dovute nei giudizi penali in circa lire 70.000.000, l'Ente avrebbe dovuto incassare circa trecento milioni.

Dal rendiconto consuntivo al 31 dicembre 1949 dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali risulta che il prodotto netto della vendita delle marche per contributi nei giudizi penali e civili è stato di lire 144.172.722 (detratto il 2 per cento diaggio ai cancellieri, spese di stampa, ecc.).

Le riscossioni allo stesso titolo per l'anno in corso si aggirano sui 75 milioni, il che fa pensare che anche per l'anno in corso (tenuto presente che si va incontro al periodo feriale) il gettito previsto si aggirerà intorno alla stessa somma realizzata nel 1949.

La differenza fra ciò che si incassa e ciò che si sarebbe dovuto incassare è notevolissima, tale da non poter essere compensata dalle spese di stampa e dai mancati versamenti in alcune Corti di appello del nord, dove gli avvocati si rifiutano di corrispondere i contributi per protesta contro l'attuale Ente di previdenza.

Tale notevole differenza sta a dimostrare con l'eloquenza delle cifre come l'attuale sistema dei contributi con marche non dia quei risultati che si dovrebbero avere.

L'Ente trasmette ai cancellieri e ai Consigli dell'Ordine le marche a mano a mano che le cancellerie e i Consigli dell'Ordine trasmettono gli incassi per le marche, precedentemente avute e vendute: sistema che non consente certo precisi controlli. Tutto è affidato al senso di responsabilità dei cancellieri e degli avvocati che spesso cercano di sfuggire a tale onere, dimenticando che esso dopo una battaglia per anni da me svolta, fin da quando ero Commissario dell'Ente previdenza, è ormai a carico delle parti, secondo quanto dispone la legge 9 aprile 1948, n. 627.

Si propone quindi di abolire le marche «Cicerone», costose e mal viste dai numerosi avvocati, e di sostituirle con un altro sistema che consenta maggiori controlli, che vincoli gli incaricati delle riscossioni alle proprie responsabilità e che più chiaramente esprima il carattere di tale contributo, che non è a carico degli avvocati, ma delle parti.

Agevole sarà adottare un altro sistema per le cause civili.

L'attore potrà versare il contributo nel momento dell'iscrizione della causa a ruolo ed il cancelliere rilascerà ricevuta — da lui firmata — insieme a quella relativa al deposito della carta da bollo; il convenuto potrà versare il contributo nell'atto della costituzione in giudizio e le ricevute firmate e rilasciate dal cancelliere saranno allegate al fascicolo di causa. Nei procedimenti di esecuzione il pagamento del contributo delle parti potrà avvenire nell'atto

della presentazione dell'istanza di pignoramento o di quella della fissazione del giorno per il rilascio degli immobili. Nei giudizi amministrativi il contributo della parte potrà corrispondersi all'atto del versamento del deposito per il ricorso. La ricevuta con la firma del funzionario che procede alla riscossione vincolerà questo maggiormente alle proprie responsabilità e permetterà attraverso ispezioni da parte dei funzionari del Ministero un preciso controllo, acuendo il senso di responsabilità dei cancellieri, mentre oggi l'anonimo versamento delle marche, non consentendo alcun controllo dà la possibilità di accomodanti intese e di frequenti evasioni.

Meno agevole è la riscossione del contributo delle parti nei procedimenti penali. Si era pensato di annotarne l'importo a debito e di rimandarne la riscossione al momento del recupero delle spese da parte degli Uffici del campione penale: ma sfuggirebbero i numerosi giudizi con esito in assoluzione e la massa dei condannati non abbienti finirebbe col non pagare; per compensarne le perdite si dovrebbe per lo meno triplicare l'ammontare del contributo rendendolo troppo gravoso.

È certo che un disegno di legge che soprattutto vuol tutelare il decoro della classe, deve eliminare lo spettacolo indecoroso al quale quotidianamente si assiste nelle aule nelle quali si svolgono i giudizi penali: denaro che si versa ai cancellieri senza controllo, cancellieri che inseguono gli avvocati chiedendo ad alta voce il versamento dei contributi, avvocati che affermano di averli già corrisposti, impossibilità di controllare l'esattezza dell'affermazione perchè il fascicolo è presso il Presidente, poco edificanti discussioni in pubblico e spesso — spettacolo veramente deplorabile — accordi tra avvocato e cancelliere per far passare come difensore d'ufficio il difensore di fiducia! Lo spettacolo è veramente deplorabile, indecoroso e non torna a vantaggio nè degli avvocati, nè dei cancellieri e deve essere, per il decoro stesso degli avvocati e dei funzionari, combattuto ed eliminato.

Il pagamento del contributo delle parti deve avvenire non in una pubblica udienza, ma in Cancelleria e deve avvenire nel momento in cui si compiono atti che indubbiamente sono manifestazione dell'attività del difensore di fi-

ducia, eliminando così tutte le evasioni che si verificano dissimulando la propria veste di difensore di fiducia.

Si propone quindi che il contributo della parte debba essere versato nei giudizi di primo grado quando il difensore presenta l'istanza di discarico. È un atto che implica l'assunzione della funzione di difensore di fiducia e la parte — senza trinceramenti in asserite funzioni di difensore di ufficio — in quel momento, in Cancelleria, dovrà versare il contributo per la previdenza degli avvocati, ritirando dal cancelliere ricevuta da allegare all'istanza di discarico. Per i procedimenti che consentono la presentazione dei testimoni al dibattimento, la parte che vuole indurre dei testimoni presenterà ricevuta dell'eseguito versamento del contributo in Cancelleria, ricevuta da allegare al verbale di dibattimento.

Sfuggiranno i procedimenti in istruttoria, ma è da tener presente che ormai il versamento è unico e non più frazionato nei diversi momenti del giudizio, mentre l'eventuale modesta perdita verrà a josa compensata dalle minori frequenti evasioni e dall'eliminazione di spettacoli che offendono il decoro della classe forense e della giustizia.

Nei giudizi di impugnazione il versamento potrà essere effettuato in Cancelleria nel momento della presentazione dei motivi, la cui redazione implica sempre l'espletamento della funzione di difensore di fiducia; la ricevuta sarà allegata ai motivi stessi.

Si elimineranno così spettacoli poco edificanti, si combatteranno le frequentissime evasioni e si permetterà una possibilità di controllo che tornerà a vantaggio della Cassa pensioni.

La prevista abolizione della distinzione fra avvocati e procuratori e la necessità di rendere più agevole il rilascio delle ricevute comportano l'eliminazione del doppio contributo per le funzioni di avvocato e di procuratore: si propone quindi che il contributo sia unico, qualunque sia la funzione del difensore e qualunque sia il numero dei difensori, data la nuova natura del contributo, che non è a carico dei difensori, ma della parte.

AZARA, *relatore*. È opportuno che noi rinviemo al regolamento tutta la materia che disciplina queste norme, perchè in caso con-

trario noi correremmo il rischio di dover ancora ritornare al Ministero delle finanze. Dopo lunghe trattative, felicemente concluse, noi abbiamo concordato con il Ministero delle finanze il testo dell'articolo 23, con l'intesa però che, ottenuta tale concessione, si aboliscano gli altri contributi per i quali non vi sia consenso del Ministero delle finanze. Non possiamo perciò far altro, se vogliamo agire lealmente e mantenere fede all'impegno preso, che rinviare la questione al regolamento. Del resto non è escluso che in quella sede noi si possa apportare le modificazioni richieste, previo accordo con il Ministero delle finanze. E a tale proposito posso assicurare che il Ministro è nell'insieme sempre propenso ad ascoltare le nostre proposte.

DE NICOLA. Ci si presenta una soluzione che tende ad abolire il sistema delle marche, perchè mal visto dalla classe forense, soprattutto per il modo con cui è stato applicato finoggi. Ma d'altra parte il nuovo sistema proposto non è stato concordato con il Ministero delle finanze, per cui si teme che questi possa opporsi. Io ritengo che tale accordo sia necessario, anche perchè il Ministro ha dichiarato che avrebbe voluto esaminare qualsiasi altra modificazione che noi intendessimo apportare. Non è però il caso di ritornare dal Ministro per ottenere l'abolizione del presente sistema; il consenso a questa abolizione potrebbe essere chiesto in un secondo tempo. Abbiamo infatti già chiesto e ottenuto molto — e questo lo dico ad onore del Ministro — e non mi sembra quindi opportuno tornare alla carica oggi con altre richieste. Credo quindi che la via più opportuna da seguire sia quella di fissare qui la misura del contributo e di rimandare al regolamento le forme di riscossione del contributo medesimo.

AZARA, *relatore*. Concordo con la proposta del senatore De Nicola.

ITALIA. Concordo con i rilievi fatti dal senatore De Nicola e dal relatore e quindi rinuncio a presentare formalmente i miei emendamenti circa le modalità del versamento dei contributi.

PRESIDENTE. La discussione avrà allora luogo sul testo già letto. Al principio dell'articolo il relatore propone di dire: « Il contributo

indicato nel n. 2 dell'articolo 16 », anziché: « Il contributo di cui al n. 2 dell'articolo 16 ». Al n. 5 della lettera A) propone poi di sopprimere, nell'espressione « Suprema Corte di cassazione », la parola « Suprema ».

ITALIA. Cinquecento lire di contributo per i procedimenti indicati nel punto cinque sono forse eccessive.

AZARA, *relatore*. Innanzi tutto va considerato che le tre grandi Magistrature di cui si parla al punto cinque non possono non andare accostate. In secondo luogo se dovessimo fare una differenziazione, rischieremmo di toccare la suscettibilità di uno dei tre organi.

PRESIDENTE. Proporrei che si escludessero dalla corresponsione di un così alto contributo i procedimenti per le pensioni di guerra.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono dell'avviso che anche i procedimenti davanti alla Corte di cassazione non vadano considerati tutti alla stessa stregua. Mi sembra che sia possibile adottare un criterio oggettivo per cui il sacrificio a carico delle parti venga proporzionato all'importanza della controversia.

Ad esempio, l'ipotesi che si vada in Cassazione per l'impugnativa di una sentenza di tribunale è diversa dall'ipotesi che ci si vada per l'impugnativa di una sentenza pronunciata in grado di appello. Ora, includere sotto l'unica denominazione di « procedimenti davanti alla Corte di cassazione » tutte le cause che vengono discusse davanti al Supremo collegio, mi sembra eccessivo. Occorrerebbe fissare un diverso contributo per i procedimenti davanti alla Cassazione secondo che la sentenza contro cui si ricorre sia di tribunale oppure di Corte d'appello. Questo potrebbe essere il criterio discriminatorio cui dovremmo ispirarci.

Una certa discriminazione potrebbe anche essere attuata per il Consiglio di Stato, stante l'attuale sistema legislativo; si potrebbe cioè differenziare dagli altri il caso in cui il Consiglio di Stato è giudice d'appello delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa.

E così anche per la Corte dei conti potremmo fissare una differenziazione a seconda dell'oggetto della controversia.

Sarebbe bene che la Commissione approfondisse il concetto da me prospettato.

AZARA, *relatore*. Vorrei fare due osservazioni: una di carattere procedurale ed un'altra di carattere sostanziale.

Proceduralmente vorrei far notare all'amico Rizzo che, con lo scrupolo che lo distingue, egli ha riportato un'altra volta sul tappeto la questione che abbiamo già sviscerata, discussa e votata l'altro giorno. Il criterio che ritorna all'articolo 19 è stato deliberato con una votazione sulla quale non è nè opportuno, nè, secondo la prassi, possibile ritornare.

Ma, per sgravio di coscienza, debbo dire al collega Rizzo che egli ha tenuto conto soltanto di un profilo della questione, quello cioè del valore e dell'importanza dei procedimenti. V'è da considerare però — e modestamente ho una certa esperienza di questo genere di cose — che non sempre sono le cause importanti che danno maggior lavoro all'avvocato, che, anzi, vi sono piccole cause che talvolta costringono l'avvocato ad un enorme dispendio di energie, maggiore di quello necessario per cause sostanzialmente importanti, ma molto chiare dal punto di vista giuridico.

Si tratta qui di versare un contributo non tanto per il valore delle sentenze, quanto per il lavoro dell'avvocato.

L'unica proposta che mi sembra accettabile, per venire incontro alle obiezioni sollevate, è quella, fatta dal nostro Presidente, di escludere i procedimenti per le pensioni di guerra. È questa un'eccezione al principio generale che può essere giustificata trattandosi di una categoria speciale. Proporrei quindi la seguente dizione del punto 5: « procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti pensioni di guerra, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare . . . 500 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio dell'articolo 19 con la lettera A) nel seguente testo, che tiene conto delle modifiche suggerite dal relatore:

« Il contributo indicato nel n. 2 dell'articolo 16 è corrisposto:

A) *Giudizi civili*.

1. Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione. L. 25 —
2. Procedimenti davanti ai Pretori . 100 —

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

29ª RIUNIONE (7 luglio 1950)

- | | |
|--|----------|
| 3. Procedimenti davanti ai Tribunali | L. 250 — |
| 4. Procedimenti davanti alle Corti di appello, | 350 — |
| 5. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti pensioni di guerra, al tribunale superiore delle Acque Pubbliche e al Tribunale supremo militare . . . | 500 — |

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvato*).

Pongo in votazione le lettere *B*) e *C*), sulle quali non sono stati presentati emendamenti. Le rileggo:

B) Giudizi penali.

- | | |
|---|-------|
| 1. Procedimenti davanti ai pretori L. | 100 — |
| 2. Procedimenti davanti ai Tribunali | 200 — |
| 3. Procedimenti davanti alle Corti di appello e Corti di assise . . . | 300 — |
| 4. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione | 400 — |

C) Procedimenti nei quali vi sia costituzione di parte civile.

- | | |
|--|----------|
| 1. Davanti ai pretori | L. 150 — |
| 2. Davanti ai Tribunali | 300 — |
| 3. Davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise | 400 — |
| 4. Davanti alla Corte di cassazione. | 500 — |

Chi le approva è pregato di alzarsi.
(*Sono approvate*)

Alla lettera *D*) il relatore ha proposto di sopprimere, nell'intestazione, la parola « speciali ».

Pongo in votazione la lettera *D*) con questa modifica. Ne do lettura:

D) Giurisdizioni amministrative e tributarie.

- | | |
|--|----------|
| 1. Procedimenti con unico grado di giurisdizione | L. 350 — |
| 2. Procedimenti con doppio grado di giurisdizione: | |
| 1° grado | 250 — |
| 2° grado | 350 — |

- | | |
|---|----------|
| 3. Procedimenti davanti alle Commissioni centrali | L. 500 — |
|---|----------|

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvata*).

All'ultimo comma il relatore propone di sostituire alle parole « Il contributo di cui al presente prospetto » le altre « Il contributo stabilito nel presente prospetto ».

Il comma risulta quindi così formulato:
« Il contributo stabilito nel presente prospetto è unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate o difese ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 19 nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvato*).

Data la loro intima connessione, ritengo opportuno che gli articoli 20, 21 e 22 fossero discussi congiuntamente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dei tre articoli:

Art. 20.

Le marche sono applicate sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dall'avvocato o dal procuratore ovvero formato con il loro intervento, salvo i casi di rappresentanza o di difesa d'ufficio.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto al pagamento di due contributi.

Nei procedimenti penali le marche si applicano sul verbale di udienza.

Art. 21.

In materia civile e amministrativa gli atti non muniti delle prescritte marche a favore della Cassa non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, l'atto è ricevuto

ma non ha corso fino alla decisione che, su reclamo anche verbale degli interessati, sia adottata dal capo dell'ufficio giudiziario o amministrativo.

Il provvedimento di cui al comma precedente è esteso in calce all'atto che ha dato origine alle contestazioni e non è soggetto ad impugnazione.

Art. 22.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Il relatore, d'accordo col senatore Italia, propone la soppressione del primo e del terzo comma dell'articolo 20, nonché degli articoli 21 e 22.

Il senatore De Nicola suggerisce di introdurre un articolo 20-*bis* così formulato:

Art. 20-*bis*.

I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'articolo 19 saranno stabiliti dal regolamento.

DE NICOLA. Rilevo che la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 21 dovrebbe comunque rimanere anche quando si sostituisse al sistema delle marche un altro sistema. È, infatti, una norma molto importante, che è necessario sancire in sede legislativa e che non può essere demandata a un regolamento perchè impone agli uffici competenti di rifiutare gli atti qualora non siano muniti delle prescritte marche.

AZARA, *relatore*. D'accordo: se si deve disporre una simile sanzione, bisogna farlo nella legge. Senonchè, debbo informare la Commissione che nella lettera inviataci dal Ministro delle finanze è detto quanto segue. «L'articolo 21, che inibisce la ricezione da parte dei competenti uffici degli atti non muniti delle prescritte marche a favore della Cassa, potrebbe pregiudicare sensibili interessi erariali.

Pertanto, ad avviso di questo Ministero, esso dovrebbe essere soppresso ».

ITALIA. È, questa, un'obiezione superata. Infatti ho fatto osservare al Ministro delle finanze che l'articolo 21 riproduce una disposizione già prevista dalla vecchia legge e che, pertanto, l'obiezione non ha motivo di sussistere.

Il Ministro ha convenuto con me sulla giustezza dell'osservazione.

DE NICOLA. Propongo il seguente testo sostitutivo del primo comma dell'articolo 21: «In materia civile e amministrativa gli atti per i quali non si siano versati i contributi prescritti dalla legge a favore della Cassa non possono essere ricevuti dai competenti uffici ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io credo che, avendo il senatore De Nicola proposto di rinviare al regolamento la determinazione delle forme e dei modi di riscossione dei contributi, non sia opportuno prevedere nella legge le sanzioni per i casi in cui i contributi non vengono versati.

In altri termini, io farei la proposta — ferma restando la soppressione dell'articolo 21 — di integrare l'articolo 20-*bis* in questo senso: «I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'articolo 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti dal regolamento ».

DE NICOLA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

AZARA, *relatore*. Aderisco anch'io a tale proposta.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio rilevare che la norma dell'articolo 22, che il relatore propone di sopprimere, costituisce un presupposto di applicazione della legge penale e non una sanzione, come quella prevista dall'articolo precedente.

DE NICOLA. L'osservazione del collega Rizzo è giusta. L'equiparazione di cui si parla all'articolo 22 introduce infatti un reato. Noi non possiamo configurare un reato attraverso un regolamento redatto sia pure per delega legislativa. Credo però che si possa sopprimere l'articolo per ragioni di fatto, poichè noi tutti speriamo che il sistema delle marche, in sede di regolamento, non sia adottato. S'intende che, se sarà adottato, si potrà sempre riprendere la norma attraverso un'apposita leggina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sugli articoli 20, 21 e 22, pongo in votazione la proposta del relatore tendente a sopprimere il primo e il terzo comma dell'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'articolo 20 risulta allora così formulato:

Art. 20.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto al pagamento di due contributi.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20-bis proposto dal senatore De Nicola, con la modificazione suggerita dall'onorevole Sottosegretario. Ne do lettura:

Art. 20-bis.

I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'articolo 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti dal regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta del relatore tendente a sopprimere l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo infine in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 22, anch'esso presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23:

Art. 23.

Il contributo di cui al n. 4 dell'articolo 16 è corrisposto mediante marche da applicarsi dall'ufficio del registro in misura corrispondenti al tre per cento dell'onorario liquidato in sentenza per l'opera dell'avvocato e del procuratore legale.

Nei casi in cui manchi tale liquidazione e le spese siano dichiarate compensate, il contributo di cui sopra sarà corrisposto con marche nella seguente misura:

a) procedimenti davanti ai Pretori	L. 100 —
b) procedimenti davanti ai Tribunali	250 —
c) procedimenti davanti alle Corti di appello 350 —

d) procedimenti davanti alla suprema Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Tribunale superiore delle acque pubbliche L. 500 —

e) procedimento con unico grado di giurisdizione speciale amministrativa o tributaria 350 —

f) procedimento con doppio grado di giurisdizione speciale amministrativa o tributaria:

1° grado 250 —
2° grado 350 —

La registrazione o la spedizione della prima copia non può aver luogo se non sia pagato il contributo di cui sopra.

Avverto che il richiamo al n. 4 del testo originario dell'articolo 16 va ora riferito al n. 3 del testo approvato dell'articolo stesso.

AZARA, *relatore*. D'accordo col Ministro delle finanze, propongo di sostituire a quello testè letto il seguente testo:

«Il contributo previsto dal n. 3 dell'articolo 16 è corrisposto presso l'Ufficio del registro, all'atto della registrazione della sentenza, nella seguente misura:

di lire 500 per le sentenze definitive emesse dai pretori;

di lire 1200 per le sentenze emesse dai tribunali;

di lire 2000 per le sentenze emesse dalle Corti di appello:

di lire 3000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale supremo militare.

«La registrazione o la spedizione della prima copia delle indicate sentenze non può aver luogo se non sia pagato il contributo sopra indicato. L'Ufficio del registro si darà carico del contributo quale riscossione a favore di terzi.

«L'ammontare di tale riscossione, dedotto l'aggio del 2 per cento, deve essere dall'Ufficio mensilmente versato alla Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali».

RIZZO GIAMBATTISTA. Perché non si è stabilito un contributo anche per i procedimenti ingiuntivi?

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

29ª RIUNIONE (7 luglio 1950)

AZARA, *relatore*. Abbiamo stabilito di prendere in considerazione solo le sentenze definitive.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 23 nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 24:

Art. 24.

I contributi da corrispondersi mediante marche sono a carico delle parti e sono ripetibili dai soccombenti.

Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi non corrisposti sono prenotati a debito.

ITALIA. Propongo di sostituire alle parole « da corrispondersi mediante marche » le altre « indicati negli articoli 19 e 23 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 che, con la modifica suggerita dal proponente, risulta così formulato.

Art. 24.

I contributi indicati negli articoli 19 e 23 sono a carico delle parti e sono ripetibili dai soccombenti.

Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi non corrisposti sono prenotati a debito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In conseguenza della soppressione del n. 5 del testo originario dell'articolo 16 — che prevedeva, fra le entrate della Cassa, i proventi di un'addizionale sull'ammontare delle spese di giustizia nei procedimenti penali — è soppresso anche l'articolo 25, che detta norme per il versamento del predetto contributo.

Passiamo all'articolo successivo:

Art. 26.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari di cui al n. 6 dell'articolo 16, è fissata nella misura seguente:

a) 3 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 5 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 8 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 20 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 25 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

Il richiamo al n. 6 del testo originario dell'articolo 16 va ora riferito al n. 4 del testo approvato dell'articolo stesso.

Avverto che, al principio dell'articolo in esame, il relatore propone di sostituire alle parole « di cui al n. 6 dell'art. 16 » le altre « prevista nel n. 4 dell'art. 16 ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me sembra che la misura delle percentuali sia troppo elevata. Ad esempio, il 25 per cento sulle somme eccedenti 2 milioni di lire, cioè 500 mila lire, è una percentuale troppo forte.

DE NICOLA. Quella dell'articolo 26 è una giusta disposizione che risponde al principio della mutualità. Vi sono infatti avvocati privilegiati che ottengono incarichi giudiziari che altri avvocati non hanno. È bene allora che essi diano una piccola parte delle relative retribuzioni ai colleghi che sono meno fortunati di loro.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'onorevole De Nicola sulla bontà di questa norma. Osservo solo che le percentuali sono troppo forti.

PRESIDENTE. In genere, le retribuzioni superiori a 2 milioni si hanno per incarichi giudiziari relativi a curatele di fallimenti. In questi casi il curatore ha una retribuzione percentuale sull'ammontare del patrimonio, retribuzione che spesso raggiunge cifre rilevanti, anche se l'opera da lui prestata non sia di gran conto.

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

29ª RIUNIONE (7 luglio 1950)

Inoltre questa disposizione servirà a far diminuire le notevoli pressioni che vengono oggi esercitate per ottenere incarichi giudiziari.

DE NICOLA. Osservo all'onorevole Tosato che se la retribuzione fosse data in rapporto alla mole del lavoro prestato, la percentuale del 25 per cento sarebbe molto alta. Ma la retribuzione è invece data in rapporto all'entità economica dell'incarico. Allora si può avere la fortuna di essere nominati curatori di un patrimonio fallimentare di una grande entità e, senza far quasi nulla, ottenere una forte retribuzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel seguente testo, che tiene conto della modifica proposta dal relatore:

Art. 26.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista nel n. 4 dell'articolo 16, è fissata nella misura seguente:

- a) 3 per cento sulle somme fino a lire 50.000;
- b) 5 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;
- c) 8 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;
- d) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;
- e) 20 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;
- f) 25 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'iscritto dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 27.

Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato e del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

La misura di tale contributo personale per ogni anno non può essere inferiore alla somma corrispondente alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei contributi determinata a norma dell'articolo 53 e la somma di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile, sia superiore alla differenza di cui al comma precedente, l'eccedenza sarà versata al fondo generale di riserva.

(È approvato).

Art. 28.

Le rinunzie spontanee di cui al n. 8 dell'articolo 16 sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa delle annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.

Al principio di quest'articolo, anzichè « di cui al n. 8 dell'articolo 16 » bisogna leggere « di cui al n. 6 dell'articolo 16 ».

Il relatore propone di sopprimere la parola « spontanee » e di sostituire all'espressione « di cui al » l'altra « indicate nel ».

DE NICOLA. L'articolo 28 prevede la rinuncia alla annualità della pensione, non alla liquidazione. L'annualità si mette in contrapposto alla liquidazione e mi pare che così si confermi l'ipotesi che si rinunci ad una annualità e non anche alle annualità successive.

Perchè questo concetto resti scolpito meglio, propongo che resti la frase « delle annualità » completandola in questo modo: « delle singole annualità ».

PRESIDENTE. In seguito alle modifiche proposte dal relatore e dal senatore De Nicola, l'articolo 28 risulta così formulato:

Art. 28.

Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'articolo 16 sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa delle singole annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 29.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari di cui al n. 9 dell'articolo 16 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Tali versamenti sono integralmente accreditati al suo conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa, e le relative somme possono essere ritirate dall'iscritto in qualunque momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

Al primo comma, anzichè « di cui al n. 9 dell'articolo 16 », bisogna leggere « di cui al n. 7 dell'articolo 16 ».

Il relatore propone invece la dizione « previsti nel n. 9, ecc. ».

DE NICOLA. Propongo di togliere dal secondo comma la parola « suo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 con le modifiche proposte dal relatore e dal senatore De Nicola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 30.

I redditi del patrimonio di cui al n. 10 dell'articolo 16 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Anzichè « di cui al n. 10 ecc. », leggasi « di cui al n. 8 ecc. ».

Il relatore propone anche qui di sostituire alle parole « di cui al » l'espressione « indicati nel ».

Pongo in votazione l'articolo 30 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 31.

Le eventuali entrate di cui al n. 11 dell'articolo 16 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

Secondo la proposta del relatore e con la solita modifica del riferimento all'articolo 16,

il principio di questo articolo risulterebbe così formulato: « Le eventuali entrate indicate nel n. 9 ecc. ».

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 32.

Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati e i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad alta pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti all'apposizione delle marche ed al versamento delle percentuali sulle retribuzioni per incarichi giudiziari ma non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 27.

Il relatore propone, come sempre, di usare la dizione « stabilito nell'articolo 27 » in luogo dell'espressione « di cui all'articolo 27 ».

DE NICOLA. Questo articolo va messo in correlazione con il capoverso dell'articolo 2.

Gli avvocati e i procuratori in detto capoverso indicati non versano contributi personali, ma devono versare il duplice contributo sui procedimenti e la percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari.

AZARA, relatore. È giusto che siano esclusi dal trattamento di pensione, ma mi pare sia eccessivo escluderli anche dall'assistenza. Proporrei quindi di farli partecipi dell'assistenza medesima.

DE NICOLA. Io credo che siamo tutti d'accordo con la proposta del senatore Azara. Si tratta di decidere in quale articolo questa disposizione vada inserita. Secondo me non va inserita nell'articolo 32 perchè in esso sono previsti gli obblighi degli iscritti i quali devono versare i contributi e la percentuale. È l'articolo 2 che prevede invece i diritti, quindi è all'articolo 2 che dovremo fare l'aggiunta.

AZARA, relatore. Accetto il suggerimento del Senatore De Nicola di inserire questa aggiunta nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del senatore Azara che a tutti gli iscritti negli albi professionali in virtù di con-

cessioni di leggi speciali, agli iscritti negli elenchi forensi e agli avvocati e ai procuratori che abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sia assicurato il trattamento di assistenza; secondo il suggerimento del Senatore De Nicola, accettato dal relatore, questa norma sarà inserita, in sede di coordinamento, nell'articolo 2.

Chi approva la proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

ITALIA. Propongo di sostituire la seconda parte dell'articolo con la seguente dizione:

« sono tenuti al versamento dei contributi previsti dagli articoli 19, 23 e 26, ma non sono tenuti al pagamento del contributo personale stabilito nell'articolo 27 ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 32 nel seguente testo:

Art. 32.

Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati e i procuratori i quali abbiano acquistato diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti al versamento dei contributi previsti dagli articoli 19, 23 e 26, ma non sono tenuti al pagamento del contributo personale stabilito nell'articolo 27.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La riunione termina alle ore 12,30.